

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1158-A

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE CONDORELLI)

Comunicata alla Presidenza il 23 settembre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni sul prelievo di parti di cadavere
a scopo di trapianto terapeutico

presentato dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il lungo *iter* parlamentare della nuova disciplina sui prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, iniziato nella VII legislatura e non ancora concluso, ha indotto il Governo a presentare un disegno di legge composto di un solo articolo con la finalità di facilitare le procedure dei prelievi degli organi nelle strutture sanitarie.

La legge n. 644 del 1975 - completata dal regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409) - prevede un regime di autorizzazione al prelievo di organi parenchimali da parte del Ministero della sanità, per ospedali civili e militari, istituti universitari e case di cura private, riconosciuti idonei anche alle operazioni di trapianto. I prelievi di cornea possono essere eseguiti anche in luoghi diversi, purchè i sanitari appartengano agli enti suddetti. In ogni caso l'accesso alla «rete» dei prelievi-trapianti è «volontaria» ed avviene su richiesta.

Da più parti è stato proposto di rivedere la normativa attualmente vigente, procedendo alla rimozione della autorizzazione ministeriale al prelievo di organi, soprattutto per l'incongruenza di dover ottenere da parte dell'ospedale e dell'*équipe* chirurgica una speciale autorizzazione per effettuare un intervento chirurgico su un cadavere quando la stessa *équipe* senza alcuna autorizzazione può e deve effettuare interventi del tutto analoghi su viventi. Emblematico è il caso dell'intervento di nefrectomia che può essere effettuato sul cadavere solo dopo autorizzazione ministeriale, mentre può essere eseguito sul vivente perchè si tratta di un rene malato (ad esempio, nefrectomia per tumore renale), oppure - fatto ancor più paradossale - di un rene sano da trapiantare in un soggetto nefropatico.

La normativa attuale prevede inoltre una particolare autorizzazione per ogni tipo di organo. L'autorizzazione dura cinque anni e viene rilasciata solo dopo un'ispezione dell'Istituto superiore di sanità. Gli ultimi dieci

anni di trapianti hanno dimostrato che questa lunga procedura scoraggia molti ospedali dal collaborare per quanto riguarda il prelievo degli organi. Poichè è prevedibile che il provvedimento di carattere generale, finalizzato a prevedere una disciplina organica dei prelievi di organi e tessuti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, già licenziato dalla Commissione, non avrà un breve *iter* parlamentare, s'impone l'urgente necessità di una legislazione stralcio che consenta di realizzare per il momento un punto fondamentale per attivare trapianti in misura il più vicino possibile alle richieste che emergono dalle consistenti liste di pazienti in attesa, consentendo il prelievo degli organi in tutti gli ospedali ove ciò sia tecnicamente possibile, cioè negli ospedali dotati di reparti di rianimazione oltre che di chirurgia generale, senza la preventiva autorizzazione ministeriale, ora necessaria.

La Commissione per rendere tale nuova normativa conforme a quella prevista dal provvedimento generale licenziato per l'Aula (disegno di legge n. 232), propone di sostituire il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione presentato dal Governo con disposizioni di contenuto analogo a quelle dell'articolo 7 del suddetto provvedimento. Si prevede così non soltanto l'abolizione dell'autorizzazione ministeriale al prelievo di organi e tessuti - causa di lungaggini burocratiche - ma anche l'obbligatorietà ad effettuare, ove possibile, i prelievi da parte di tutti i nosocomi in possesso di determinati requisiti (reparti di rianimazione, chirurgia generale, neurochirurgia, cardiologia nonché servizi di elettroencefalografia ed anatomia patologica). I prelievi potranno altresì effettuarsi nelle case di cura private su autorizzazione del Ministero della sanità.

Per permettere poi il prelievo multiplo di organi il disegno di legge al comma 2 dell'articolo 1 prevede che alla *équipe* di medici autorizzati al trapianto sia consentito di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poter effettuare il prelievo degli organi anche in strutture diverse da quella di appartenenza, superando la difficoltà di disporre, specie per i prelievi di cuore, fegato e pancreas, di apposite *équipes* specifiche per ogni ospedale. Così pure si prevede un più ampio raggio d'azione dei collegi medicolegali previsti per l'accertamento della morte del probabile donatore.

Gli interventi normativi, previsti dal disegno di legge in discussione e finalizzati alla necessità di risolvere alcuni aspetti organizzativi che sono attualmente di intralcio al prelievo di organi disponibili a fine di trapianto, non vogliono essere riduttivi rispetto al provvedimento di più ampio respiro, prima ricordato;

essi piuttosto anticipano, in coerenza con l'impianto di tale ultimo provvedimento, alcune delle disposizioni più urgenti richieste dagli esperti per prelevare gli organi di quei soggetti che muoiono in strutture ospedaliere non autorizzate ai prelievi e spesso non in grado di disporre dell'organo collegiale deputato ad accertare la morte del soggetto con tutte le garanzie che la legge in tali circostanze impone. Per questi motivi la Commissione igiene e sanità raccomanda all'Assemblea del Senato la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

CONDORELLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

27 luglio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di prelievo possono essere effettuate presso tutte le strutture ospedaliere pubbliche dotate di reparti di rianimazione e di chirurgia generale. I medici preposti alle operazioni di prelievo sono tenuti ad effettuare tali operazioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'ordinamento vigente, ove esista la disponibilità degli organi ed entro i limiti e secondo le modalità stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità».

2. All'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono aggiunti i seguenti commi:

«I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge.

I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza».

3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico.*

«Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati, in proprio o in convenzione, di reparti di rianimazione, di chirurgia generale, di neurochirurgia, di cardiologia, nonché di servizi di elettroencefalografia ed anatomia patologica, sono tenuti a svolgere attività di prelievo, subordinatamente ad una comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità. Il prelievo può effettuarsi altresì nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanità».

2. *Identico.*

3. *Identico.*